

# Il fondo patrimoniale nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte dei Conti

Avv. Laura De Santis


Il fondo patrimoniale è lo strumento, introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975, attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi od un terzo, vincolano determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito) destinandoli ai bisogni della famiglia.

Il conferimento dei beni nel fondo patrimoniale può avvenire per i diritti di proprietà o di godimento.

Si tratta, in ogni caso, di un atto a titolo gratuito che, ai sensi dell'art. 167 c.c., richiede per la costituzione l'atto pubblico o il testamento e, quando è effettuata da un terzo, ai fini del perfezionamento, richiede l'accettazione dei coniugi (oggi, anche parti di unioni civili).

Il regime di pubblicità prevede l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari e quelli dei beni mobili soggetti a registrazione.

La mancanza di annotazione comporta l'inopponibilità del fondo ai creditori, precisando la C.S. che la costituzione del fondo è soggetta alle disposizioni relative alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. (ved. Cass. SS.UU. 13.10.2009 n. 21658).



L'azione revocatoria finalizzata alla dichiarazione d'inefficacia del fondo patrimoniale, in quanto atto pregiudizievole al creditore, si prescrive nel termine breve di cinque anni decorrenti dalla data in cui l'atto, con la prescritta annotazione, è opponibile ai terzi, e non dalla data di stipula avanti il notaio della convenzione


I benefici che derivano da tale strumento sono quelli conseguenti alla separazione dei beni facenti parte del fondo e dei frutti da questi derivanti dal patrimonio personale dei coniugi che lo hanno costituito, così che tali beni possono essere aggrediti, ai sensi dell'art. 170 c.c., solo per i debiti derivanti da obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia, in deroga alla normale responsabilità stabilita dall'art. 2740 c.c..

Tale limite, tuttavia, opera solo se il creditore era a conoscenza del fatto che l'obbligazione contratta era estranea ai bisogni della famiglia e la prova di ciò è a carico del debitore che si oppone all'esecuzione del bene.

Pertanto, riassumendo, al fine di contestare il diritto del creditore di agire esecutivamente, sul debitore opponente incombe: a) la prova della regolare costituzione del fondo patrimoniale; b) la sua opponibilità nei confronti del creditore pignorante anche con la prova della corretta pubblicità (annotazione a margine dell'atto di matrimonio e trascrizione nei registri dei beni; c) che, infine, il debito per cui si procede è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.

Uno dei punti più controversi, a lungo dibattuti nella dottrina e nella giurisprudenza, è quello relativo alla nozione dei bisogni della famiglia, che costituisce il limite di riferimento della protezione accordata ex art. 170 c.c....

La Cassazione ha al riguardo già da tempo affermato il principio di diritto secondo il quale la nozione di debiti contratti nell'interesse della famiglia va intesa non in senso restrittivo, vale a dire con riferimento alla necessità di soddisfare l'indispensabile per l'esistenza del nucleo familiare, ma in senso ampio, si da ricomprendere anche i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del



tenore scelto, in conseguenza delle possibilità economiche (ved. Cass.civ. Sez. III del 19.02.2013, n. 4011).

Sicuramente rientrano in tale ambito i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuoterli, quando riguardano un immobile facente parte del fondo patrimoniale (ved. Cass.civ. Sez. III, 31.10.2014 n.23163).

In questa ampia nozione, la giurisprudenza ha ricompreso in alcuni casi anche i debiti contratti per il potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi.


Si ritiene, in ogni caso, che l'indagine del giudice debba avere ad oggetto specificamente il fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura di questa.

Secondo la S.C. “..il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, per cui anche le obbligazioni risarcitorie da illecito devono ritenersi comprese nella previsione normativa, con conseguente applicabilità della regola della piena responsabilità del fondo ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari.” (Cass.civ. Sez.I, 5.06.2003 n.8991).

Con lo strumento della revocazione ordinaria ex art. 2901 c.c. il creditore può, quindi, ottenere la declaratoria di inefficacia relativa del vincolo di destinazione costituito dal debitore sui suoi beni con la costituzione del fondo patrimoniale.

Essendo, quello della costituzione del fondo patrimoniale, atto a titolo gratuito, non integra atto di adempimento di un dovere giuridico, per cui è atto revocabile anche in presenza di figli minori.

Presupposto necessario dell'azione, esperibile anche nel caso di credito “eventuale” in quanto non è richiesta anche la sua esigibilità, è dato dalla conoscenza da parte del debitore costituente del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e tale conoscenza può essere provata per presunzioni (così Cass. 17.01.2007 n.966).



Essendo quello del fondo patrimoniale uno strumento molto utilizzato, in specie nel passato, da amministratori e dirigenti pubblici per tentare di mettere al sicuro i beni del loro patrimonio rispetto alle azioni esercitate dalle Corti dei Conti in presenza di danno erariale, si è andata formando nel tempo una copiosa giurisprudenza nascente dalle azioni revocatorie incardinate dalle Procure regionali di tale organo.

Con la Legge nr. 266 del 2005, al Pubblico Ministero contabile è stato infatti attribuito il potere di esercitare l'azione revocatoria e quella surrogatoria a garanzia del credito erariale, superando il precedente quadro giuridico che consentiva di esperire siffatte azioni esclusivamente all'Amministrazione danneggiata, quale soggetto intestatario del diritto sostanziale al risarcimento

In linea generale, rileviamo che i requisiti dell'azione si differenziano in base alla vicinanza cronologica tra atto di costituzione del fondo e atti adottati dalla Procura, per cui viene effettuata la distinzione tra crediti erariali derivanti da condotte antecedenti all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, rispetto a quelli nascenti da condotte successive.

Nel primo caso è ritenuta sufficiente la scintia danni, ossia la consapevolezza del debitore di diminuire le garanzie per i creditori, mentre nel secondo caso è necessaria la prova della dolosa preordinazione da parte del debitore a recare pregiudizio alle ragioni del creditore o, comunque, del soggetto che, all'esito del giudizio avviato sulla base delle indagini dalla Procura della Corte dei Conti, avrebbe potuto acquisire la qualifica di creditore.

Così, nel caso di costituzione del fondo patrimoniale in data anteriore al sorgere effettivo del credito, la conoscenza da parte del potenziale debitore delle indagini condotte dalla Procura regionale, porta a ritenere accertato che tale costituzione sia stata effettuata proprio al fine quindi, con dolosa preordinazione di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale.